



COMUNE DI
GUSPINI

AREA PATRIMONIO AMBIENTE UFFICIO TUTELA DEL PAESAGGIO E SUPPORTO
AMMINISTRATIVO ALL'AREA
SETTORE PATRIMONIO E MANUTENZIONI

**REGOLAMENTO DI GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI**

(Approvato con deliberazione della C.C. n. 23 del 09-05-2013)

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

1. Nell'ambito delle politiche per lo sport, il Comune di Guspini determina le linee guida relative alla gestione degli impianti sportivi.
2. Il Comune di Guspini promuove la diffusione dello sport come strumento di educazione e, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, favorisce la pratica di tutte le discipline sportive da parte di tutti i cittadini guspinesi, con particolare attenzione ai giovani.
3. Il Comune di Guspini riconosce l'importanza dello sport come strumento di aggregazione sociale in prevenzione del disagio giovanile.
4. Il comune di Guspini riconosce il ruolo delle società e delle associazioni sportive nel migliorare e consolidare il tessuto sociale della comunità.
5. Il Comune di Guspini garantisce e promuove l'accesso alle strutture sportive comunali alle persone diversamente abili.

CAPO II

NORME GENERALI E CRITERI PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 2

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'uso e la gestione degli impianti sportivi e del tempo libero ad uso pubblico, finanziati dalla Legge Regionale 17/05/1999 n. 17, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 21, nonché quelli finanziati dalle L.R. 36/89 e 36/78.
2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o da Istituti Scolastici e le attrezzature in essi esistenti, sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa e per garantire la diffusione dello sport a tutti i livelli e in tutte le discipline praticabili, a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività guspinese.

Art. 3

Uso e classificazione impianti

1. Gli impianti sportivi comunali ricadenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono destinati all'uso e gestione delle Federazioni CONI, degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni e Società sportive iscritte all'Albo Comunale, delle Società e Cooperative di servizi per attività sportive, formative, ricreative, amatoriali e culturali. L'utilizzo è, inoltre, destinato alla popolazione scolastica guspinese qualora la stessa non disponga di adeguate strutture.
2. Alla data di adozione del presente regolamento gli impianti sportivi comunali sono i seguenti:
 - a) Stadio Comunale, con annessa pista di atletica
 - b) Campo adiacente allo Stadio Comunale

- c) Campo Sportivo R. Laconi
 - d) Campo polivalente Via Appiani
 - e) Palazzetto dello Sport N. 1
 - f) Palazzetto dello Sport N. 2
 - g) Campi da tennis "Sa Tella"
 - h) Palestra e campetto scuola media "E. Fermi"
 - i) Palestra e campetto scuola media "L. Da Vinci"
 - j) Palestra Boxe scuola media "L. Da Vinci"
 - k) Salone scuola elementare "Satta"
 - l) Area adiacente il Campo Sportivo R. Laconi
3. Sarà cura dell'Area Patrimonio Ambiente e Ufficio del Paesaggio del Comune di Guspini provvedere alla classificazione e al censimento degli stessi in relazione alle discipline sportive per le quali ne sia richiesto l'utilizzo.

Art. 4

Tipologia gestione

1. Gli impianti sportivi di proprietà del Comune di Guspini e le loro attrezzature costituiscono parte integrante del patrimonio indisponibile dell'Amministrazione comunale.
2. La loro gestione può essere realizzata direttamente in economia dall'Amministrazione comunale o affidata a terzi, e prioritariamente, in quanto compatibile con la normativa vigente, alle associazioni sportive che utilizzano lo stesso impianto.

Art. 5

Quadro delle competenze

1. In relazione al razionale utilizzo ed all'ottimale gestione degli impianti sportivi:
 - a) Il Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione Comunale allo Sport:
 - Individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi cittadini, anche in relazione al loro razionale utilizzo e per la programmazione delle attività sportive;
 - Definisce i criteri generali sulla base dei quali la Giunta stabilirà le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi. Le tariffe saranno differenziate a seconda delle tipologie di utilizzo, e in particolare, saranno più elevate per i soggetti che perseguono finalità di lucro.
 - b) La Giunta, sentito il parere della Commissione Comunale allo Sport:
 - Individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune ed organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle

forme di gestione per gli impianti, nonché le clausole essenziali comuni alle concessioni di tutti gli impianti sportivi.

- Aggiorna annualmente le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi.
 - Individua i criteri per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti.
- c) Il responsabile dell'Area Patrimonio Ambiente e Ufficio del Paesaggio dell'Amministrazione Comunale è responsabile della gestione degli impianti sportivi, sarà suo compito:
- Delegare un dipendente del Servizio per le funzioni attinenti la materia.
 - Provvedere alla programmazione, sotto il profilo operativo, e alla redazione di un calendario annuale degli impianti sportivi.
 - Provvedere all'assegnazione in concessione d'uso degli impianti sportivi e a tutti gli atti relativi alla stipula di convenzioni per la gestione degli impianti sportivi.
 - Dare attuazione a tutti gli obblighi di prevenzione secondo la normativa vigente.
 - Predisporre un piano di sicurezza degli impianti con capienza superiore a 100 persone secondo la normativa vigente.
 - Esercitare ogni altro compito gestionale inerente lo sviluppo del sistema di impianti sportivi del Comune.
 - Esercitare poteri di controllo e vigilanza sul corretto utilizzo da parte dei concessionari degli impianti sportivi e sul rispetto delle convenzioni stabilite per il loro utilizzo e gestione; applica, altresì, le penalità che dovessero scaturire dal mancato rispetto di suddette convenzioni.

CAPO III

GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 6

Tipologia concessione

1. Gli impianti possono essere dati in concessione d'uso per
 - a) Manifestazioni sportive
 - b) Allenamenti, corsi, campionati ed attività sportive annuali e/o temporanee
 - c) Manifestazioni di carattere diverso (spettacoli – convegni – congressi – mostre ecc.)
2. Le manifestazioni di cui al punto c) potranno essere organizzate compatibilmente con il prioritario soddisfacimento degli usi previsti ai punti a) e b). Tali manifestazioni dovranno essere espressamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.
3. La concessione d'uso degli impianti sportivi comunali, in regime di gestione diretta dell'Amministrazione Comunale, ha durata non superiore ad una stagione sportiva.

Art. 7

Soggetti aventi diritto alla concessione in uso degli Impianti Sportivi

1. Possono fruire della concessione in uso degli impianti gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale:
 - a) Le Associazioni/Società sportive legalmente costituite ed affiliate ad una o più Federazioni sportive riconosciute dal CONI, che svolgono attività agonistica e amatoriale, partecipando ai campionati della varie discipline sportive, con risultati comprovati e sottoscritti dalla federazione di appartenenza;
 - b) Le Associazioni/Società sportive legalmente costituite ed affiliate ad uno o più Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, che svolgono attività sportiva con risultati comprovati e sottoscritti dall'Ente di appartenenza;
 - c) Le Scuole di ogni ordine e grado, le Federazioni e gli Enti di Promozione Sportiva, tutte le altre Società/Associazioni sportive svolgenti attività comprovate dalla Federazione o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza, gli Enti pubblici e privati, le Cooperative di servizi, le Associazioni non sportive e i singoli cittadini.
2. I suddetti soggetti hanno diritto alla concessione in uso degli impianti anche per lo svolgimento di attività di avviamento allo sport, di attività motoria di base e di manifestazioni ricreative, saggi, studi, convegni e simili.
3. Gli impianti sportivi comunali sono concessi prioritariamente ai sodalizi sportivi aventi sede in Guspini e operanti nella comunità locale, residuando disponibilità di spazi e di calendario, potranno, altresì, essere concessi anche a società non aventi sede in Guspini ma operanti attivamente nel territorio comunale.

Art. 8

Modalità di presentazione delle domande di concessione in uso

1. Le domande, redatte secondo lo schema di domanda (ALL. 1), per l'utilizzo degli impianti sportivi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale devono pervenire, tramite Protocollo Generale, all'Area Patrimonio Ambiente e Ufficio del Paesaggio.
2. Al fine di consentire la necessaria programmazione dell'attività sportiva per ogni singola disciplina e di stabilire i turni, gli spazi e gli orari, le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere presentate:
 - a) Entro il 15 Luglio di ogni anno, pena il non accoglimento dell'istanza, per le domande finalizzate ad ottenere autorizzazioni riferite a periodi superiori a 30 giorni o relative all'intera annata sportiva.
 - b) Almeno 20 giorni prima di ogni iniziativa, qualora l'impianto sia richiesto per lo svolgimento di manifestazioni e tornei di breve durata (comunque inferiore a 30 giorni) o per lo svolgimento di qualsiasi altra attività compatibile con la destinazione d'uso degli impianti.
 - c) Le concessioni rilasciate con atto del Direttore dell'Area Patrimonio Ambiente e Tutela del Paesaggio non possono avere una durata superiore ad un'intera stagione agonistica o ad un intero anno scolastico.
 - d) I calendari di utilizzo degli impianti gestiti direttamente dal Comune di Guspini sono formulati dalla direzione dell'area Patrimonio Ambiente e Tutela del Paesaggio e resi noti agli utenti entro il 30 Agosto di ciascun anno, fatta salva la possibilità, in qualsiasi momento e nel rispetto degli indirizzi ricevuti, di revocare, sospendere temporaneamente o modificare gli orari ed i turni assegnati nei casi in cui si renda

necessario per lo svolgimento di manifestazioni o in conseguenza della riorganizzazione degli orari e dei turni medesimi. In tal caso, si provvede a comunicare tempestivamente all'interessato le variazioni.

3. La concessione d'uso dell'impianto, predisposta dalla Direzione dell'Area Patrimonio Ambiente e Tutela del Paesaggio del Comune di Guspini, viene stipulata attraverso un atto firmato dal concessionario d'uso avente il suo fondamento in una concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti dell'autorità comunale.
4. L'Amministrazione Comunale può concedere l'autorizzazione all'uso dei propri impianti anche per le istanze pervenute fuori termine, qualora, sulla base di idonee verifiche, sia accertata l'effettiva utilità dell'iniziativa e la richiesta sia relativa a spazi e orari disponibili.

Art. 9

Priorità di scelta delle concessioni

1. La Direzione dell'Area Patrimonio Ambiente e Tutela del Paesaggio valuta, ai fini della programmazione dell'utilizzo degli impianti sportivi comunali l'adeguatezza e l'agibilità dell'impianto in relazione alla tipologia di attività che il richiedente intende svolgere.
2. La priorità nella scelta del concessionario è data ai sodalizi sportivi che già svolgono attività nella disciplina sportiva praticata nell'impianto, tenendo prioritariamente conto dei seguenti criteri:
 - Numero degli atleti tesserati attivi;
 - Livello campionati cui partecipa il sodalizio;
 - Attività di promozione dello sport tra i giovani in età scolare;
 - Anni di attività del sodalizio;
 - Risultati agonistici ottenuti.
3. Aver corrisposto regolarmente le tariffe costituisce condizione indispensabile e inderogabile per la concessione in uso degli impianti sportivi comunali.
4. Le istanze presentate da soggetti che hanno in proprietà o in gestione impianti sportivi, o che hanno richiesto e ottenuto dal Comune di Guspini o da altri Enti Pubblici l'uso temporaneo di spazi per la pratica sportiva sono prese in considerazione solo nel caso in cui residuino spazi e orari di utilizzo. Ulteriori spazi residui potranno essere concessi a società non aventi sede a Guspini ma operanti attivamente nel territorio comunale.
5. E' data facoltà al Comune di Guspini di convocare i soggetti interessati per concordare gli orari di utilizzo delle strutture. In tutti i casi compete al Direttore dell'Area Patrimonio Ambiente e Tutela del Paesaggio del Comune definire il quadro completo degli orari.

Art. 10

Concessioni temporanee ad altri soggetti

1. Potranno essere concesse autorizzazioni temporanee all'utilizzo degli impianti sportivi anche ad Enti e Associazioni non sportive al fine di consentire lo svolgimento di manifestazioni, gare agonistiche e non, manifestazioni amatoriali e ricreative, saggi, studi, convegni e simili, qualora l'Amministrazione Comunale ne valuti l'utilità e l'opportunità.
2. Le domande, presentate secondo il modulo allegato al presente regolamento (All. 2), dovranno essere presentate almeno 20 giorni prima della data per la quale viene richiesto l'uso dell'impianto, salvo cause di forza maggiore valutate caso per caso. Dovrà altresì

essere regolarmente corrisposta una tariffa d'uso secondo il tariffario deliberato dalla Giunta Comunale. Eventuali esenzioni dal pagamento della tariffa saranno corrisposte attraverso delibera di Giunta.

3. Il Direttore dell'Area Patrimonio Ambiente e Tutela del Paesaggio ha la facoltà di sospendere temporaneamente, modificare o revocare gli orari e i turni di assegnazione, per manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale e per consentire interventi di manutenzione degli impianti. L'Amministrazione Comunale comunicherà alla società che utilizza l'impianto le proprie intenzioni almeno 15 giorni prima, salvo casi urgenti e improrogabili. In tal caso, il concessionario dell'impianto non corrisponde all'Amministrazione Comunale quanto stabilito per ore non usufruite.

Art. 11

Concessione delle strutture sportive annesse alle scuole

1. Il Comune di Guspini dispone la concessione delle strutture sportive annesse alle scuole di proprietà comunale, limitatamente alle ore e agli spazi liberi da impegni o necessità della scuola.
2. Le domande, presentate secondo il modulo allegato al presente regolamento (All. 3), di utilizzazione dei locali e delle attrezzature degli impianti sportivi scolastici devono essere presentate dagli interessati al Comune di Guspini – Assessorato allo Sport, Area Patrimonio Patrimonio Ambiente e Tutela del Paesaggio e, contemporaneamente, al Direttore Didattico o al Preside competente.
3. Le domande di utilizzazione delle palestre scolastiche devono essere presentate entro il 15 luglio di ogni anno, per attività prolungate nel tempo da attuarsi secondo un programma.
4. In presenza di una pluralità di richieste di una stessa struttura, si dà la preferenza, nell'ordine, alle esigenze sportive e formative espresse dalla scuola a cui appartiene l'impianto, alle altre scuole del territorio comunale di ogni ordine e grado, alle società/associazioni sportive affiliate a Federazioni o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e ai gruppi di cittadini o associazioni in genere. A parità di requisiti è data la priorità ai soggetti che operano da più tempo nel territorio del Comune. Le domande presentate da soggetti che non hanno la sede nel Comune di Guspini sono valutate solo nell'ipotesi in cui residuino ancora spazi disponibili.
5. Il Comune di Guspini dispone l'utilizzazione degli impianti e degli edifici, previo consenso del Consiglio di Circolo o di Istituto competente. L'eventuale diniego di consenso del Consiglio di Circolo o d'Istituto competente, deve essere debitamente motivato e comunicato ai soggetti interessati e al Comune di Guspini. Le concessioni di utilizzo dei locali possono avere una durata massima di n anno scolastico, ferma restando la possibilità di sospensione o revoca, con un preavviso di almeno 15 giorni, su richiesta motivata del Direttore Didattico o del Preside d'Istituto, per far fronte alle esigenze delle attività scolastiche e parascolastiche o per mancato rispetto di quanto previsto dall'atto di concessione.
6. L'atto di concessione dovrà essere controfirmato dal Direttore dell'Area Patrimonio Ambiente e Tutela del Paesaggio del Comune di Guspini, dal Dirigente dell'Istituto nel quale è situato l'impianto sportivo e dal responsabile del sodalizio cui lo stesso è concesso in uso.

Art. 12

Contenuto dell'istanza e doveri del concessionario

1. Ai fini del rilascio delle concessioni di cui ai precedenti articoli per gli aventi diritto possono produrre una sola domanda, secondo i moduli allegati al presente regolamento (All. 1 e 2), nella quale devono essere indicati, in ordine di preferenza, gli impianti richiesti.
2. La domanda deve contenere:
 - a) L'indicazione dei requisiti di cui all'art. 8 e l'individuazione delle finalità per le quali l'uso dell'impianto è richiesto;
 - b) L'esatta indicazione della disciplina sportiva e dell'attività da svolgere;
 - c) I giorni e le ore nei quali l'attività sarà svolta;
 - d) Il numero massimo degli utenti che frequenteranno l'impianto;
 - e) L'attestazione, rilasciata dalla Direzione dell'Area Patrimonio Ambiente e Tutela del Paesaggio, riguardante la regolare esecuzione dei pagamenti delle tariffe, per l'uso degli impianti sportivi comunali, relativi alle precedenti stagioni sportive;
 - f) L'indicazione di altri impianti eventualmente posseduti, gestiti o richiesti al Comune di Guspini, e/o ad altri Enti Pubblici, per lo stesso periodo di tempo e per la stessa attività;
 - g) Formale dichiarazione con la quale il richiedente si impegna, sotto la propria responsabilità:
 - Ad usare l'impianto comunale, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza, in modo da restituirli, alla scadenza della concessione, in perfetta efficienza;
 - A sistemare al termine delle esercitazioni le attrezzature usate nell'ordine in cui si trovavano all'inizio delle stesse, come da verbale redatto e sottoscritto al momento della consegna, e a non installare attrezzi fissi o sistemare impianti che riducano la disponibilità di spazi nelle strutture concesse, impegnandosi a garantire la pulizia e la decorosità dell'impianto e degli spazi ad esso annessi;
 - A segnalare tempestivamente per iscritto utilizzando il modulo allegato al presente regolamento (All. 4) alla Direzione dell'Area Patrimonio Ambiente e Tutela del Paesaggio e all'Assessorato allo Sport ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati;
 - Ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possono eventualmente essere arrecati, anche da parte di terzi, all'impianto, agli accessori e alle pertinenze, obbligandosi al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'uso della struttura;
 - A sollevare il Comune di Guspini, quale proprietario dell'impianto, e anche l'autorità scolastica, nel caso si tratti di palestre annesse alle scuole, da ogni responsabilità per danni a persone e cose, anche di terzi, che possano verificarsi durante l'utilizzo degli impianti;
 - A contrarre idonea polizza assicurativa in favore dei propri associati contro eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare dallo svolgimento dell'attività sportiva presso gli impianti comunali; detta documentazione deve essere esibita qualora l'ufficio competente ne faccia apposita richiesta per le opportune verifiche;
 - A munirsi di specifica polizza assicurativa, in occasione della manifestazione programmata, per la copertura di danni che potrebbero verificarsi durante e/o in occasione della stessa, sia agli interessati sia a terzi; detta documentazione deve essere esibita qualora l'ufficio competente ne faccia apposita richiesta per le opportune verifiche;

- Ad assumere a proprio carico le spese per la pulizia dei locali e tutte le altre stabilite eventualmente nell'atto di concessione in uso dell'impianto;
- A sottoporre i propri aderenti, qualora si tratti di attività o manifestazioni sportive, a specifica visita medica al fine di accertare l'idoneità fisico-sanitaria degli stessi ad esercitare l'attività delle singole discipline sportive;
- Ad assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche extra sportiva, di un dirigente responsabile, munito di idoneo documento attestante la sua appartenenza all'istituzione richiedente;
- A munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento sia delle manifestazioni sportive sia di quelle non sportive;
- A provvedere a proprie spese, in occasione di manifestazioni, ai servizi di guardaroba, biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, maschere, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza e simili, ove prescritti;
- Ad usare l'impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nell'atto di concessione e a non concedere a terzi, ad alcun titolo e per nessun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle attrezzature annesse e l'accesso ai locali non ricompresi nel suddetto atto;
- A non apportare trasformazioni, modifiche o migliorie agli impianti concessi senza il consenso scritto del Comune di Guspini;
- A prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per manifestazioni e iniziative di vario genere, finalizzate a promuovere e diffondere lo sport tra la cittadinanza, che il Comune di Guspini intenda attuare nel corso dell'anno, garantendo il libero accesso al pubblico in occasione dei suddetti eventi.

Art. 13

Tariffe di utilizzo degli impianti e delle palestre scolastiche

1. Il Concessionario si impegna a usufruire delle strutture concesse nei giorni e nelle ore previste nell'atto di concessione e a versare anticipatamente al Comune di Guspini l'importo dovuto per le suddette ore, calcolato secondo le tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Il pagamento della tariffa deve essere eseguito, con cadenza trimestrale, tramite versamento sul c.c.p. n. _____ intestato al Comune di Guspini – Servizio Tesoreria, secondo le modalità previste di volta in volta nei singoli atti di concessione.
3. Agli Enti affiliati alla C.I.P. (Comitato Italiano Paraolimpico) e le Associazioni che organizzano attività sportive e/o terapeutiche per anziani e per categorie svantaggiate e le Associazioni del volontariato, su istanza del presidente dell'Associazione/Ente e previa verifica dello statuto e dell'atto costitutivo, le associazioni e i sodalizi organizzati per promuovere particolari iniziative di indubbio vantaggio turistico, culturale, sociale per il Comune di Guspini, possono essere esentate dal pagamento delle tariffe previste per l'utilizzo dell'impianto o beneficiare di una riduzione, secondo quanto stabilito da apposita delibera della Giunta Comunale.

Art. 14

Mancato accoglimento richieste d'uso

1. L'eventuale mancato accoglimento delle richieste dei sodalizi sportivi interessati sarà comunicato con le relative motivazioni ai richiedenti, entro 30 giorni.

CAPO IV

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE A SOGGETTI TERZI

Art. 15

Modalità per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali

1. La gestione delle strutture comunali potrà essere realizzata tramite affidamento a terzi comprendente uno o più impianti individuati dall'Amministrazione Comunale. Attraverso l'affidamento della gestione a terzi, il Comune di Guspini intende individuare soluzioni che attribuiscono alle società sportive utilizzatrici anche la piena responsabilità gestionale delle strutture in base al criterio di partecipazione e di condivisione delle responsabilità.
2. L'Amministrazione Comunale ritiene prioritario, nel rispetto della normativa vigente, affidare in gestione gli impianti sportivi comunali alle società sportive locali. In presenza di più soggetti interessati, la convenzione di gestione potrà essere definita, qualora le parti lo concordino, attraverso un organismo aggregante tutte le società disponibili, ovvero, qualora non sussista tale disponibilità, saranno applicati i seguenti criteri:
 - Progetto di gestione, individuazione e suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario;
 - Anni di attività del sodalizio e di utilizzo dell'impianto sportivo;
 - Livello della struttura tecnico sportiva;
 - Preferenza per il settore giovanile, per la pratica di attività di avviamento allo sport e/o promozione della pratica di discipline sportive tra disabili e categorie svantaggiate di utenti;
 - Numero degli affiliati che praticano l'attività agonistica;
 - Livello dei campionati disputati e da disputare;
 - Obbligo di presentazione del bilancio o del rendiconto economico-finanziario della società.
3. L'Amministrazione Comunale pubblicizza l'iniziativa attraverso un comunicato stampa o altro mezzo idoneo, individuando il concessionario tra i soggetti che abbiano presentato apposita istanza secondo le modalità ed il termine di scadenza indicati nel suddetto comunicato.

Art. 16

Soggetti della Convenzione

1. Le parti interessate all'affidamento in gestione sono:
 - Soggetto proprietario: Comune di Guspini;
 - Soggetto gestore: associazioni, enti, società sportive convenzionate;

- Soggetto utente: società sportive , utenze comunque organizzate, utenti individuali.

Art. 17

Convenzione

1. L'affidamento della gestione dell'impianto a terzi deve avvenire tramite bando pubblico, il quale dovrà fare esplicito richiamo al presente regolamento, per la stipula della relativa convenzione, che formerà in ogni caso parte integrante e sostanziale dello stesso. La Giunta Comunale, attraverso propria delibera, stabilisce i criteri generali sulla base dei quali la convenzione deve essere stilata.
2. La durata della convenzione può raggiungere un max di anni quindici per permettere alle società aggiudicatrici di partecipare ad eventuali bandi di finanziamento pubblico; essa prevederà altresì una clausola di recesso, motivata, sia per il Comune che per il gestore da far valere mediante atto scritto con un semplice preavviso di sei mesi.

Art. 18

Competenze del soggetto proprietario

1. Il Comune di Guspini, in quanto proprietario, è depositario delle scelte di indirizzo politico relative all'uso degli impianti, definisce in accordo con il soggetto gestore i calendari per l'utilizzo dell'impianto relativamente alle società sportive locali, vigila sulla corretta gestione e rilascia le autorizzazioni per l'uso della struttura sportiva, ivi incluse quelle riguardanti il gestore, al quale potranno essere accordati orari privilegiati.
2. Il Comune di Guspini definisce le tariffe di accesso agli impianti affidati in gestione a terzi, sentito, eventualmente, il parere del soggetto gestore. Il Comune di Guspini individua, tra quelle che ne abbiano fatta domanda (secondo lo stesso modulo di cui), le società sportive ammesse all'utilizzo dell'impianto precisando i termini e le condizioni alle quali le stesse sono autorizzate all'utilizzo dell'impianto, attraverso un atto sottoscritto, oltre che dal Comune di Guspini, anche dal soggetto gestore e dallo stesso soggetto utente.
3. In base al computo delle spese sostenute negli anni precedenti, predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale, verrà quantificato l'ammontare del contributo da elargire al soggetto gestore.
4. Eventuali ulteriori disposizioni saranno definite nella delibera della Giunta Comunale che fissa i criteri sulla base dei quali dovrà essere stipulata la convenzione e nella convenzione stessa.

Art. 19

Il soggetto gestore

1. Il soggetto gestore si occupa della gestione dell'impianto sulla base di quanto disposto dal presente regolamento e dalla convenzione; dovrà altresì tener conto delle indicazioni e degli indirizzi stabiliti dall'Amministrazione Comunale. A tal fine il soggetto gestore agevolerà le visite periodiche che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno disporre.
2. L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori e/o interventi di manutenzione ordinaria che si rendessero necessari. Il gestore dovrà presentare all'Amministrazione Comunale e per conoscenza alla Commissione Comunale allo Sport la relazione annuale sulla gestione dell'impianto e sulle attività sportive svoltesi, includendovi la relativa rendicontazione finanziaria.
3. A copertura degli oneri di gestione spettano al soggetto gestore i proventi delle tariffe d'uso versati dalle società utilizzatrici dell'impianto e da altri soggetti autorizzati ad accedervi.
4. Sono compiti del soggetto gestore:
 - La custodia di tutti i locali della struttura, anche quando gli impianti vengono concessi in uso ad altri gruppi enti e organizzazioni sportive;
 - La manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti e delle attrezzature;
 - L'irrigazione e la cura del verde, anche nelle aree circostanti l'impianto;
 - L'assunzione degli oneri relativi ad energia elettrica, acqua e riscaldamento;
 - Garantire il pieno utilizzo dell'impianto alle società sportive regolarmente autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
 - Prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per manifestazioni e iniziative di vario genere, finalizzate a promuovere e diffondere lo sport tra la cittadinanza, che il Comune di Guspini intenda attuare nel corso dell'anno, garantendo il libero accesso al pubblico in occasione dei suddetti eventi;
 - Mettere a disposizione dei servizi sportivi comunali l'impianto per la programmazione delle attività relative ai campionati ufficiali e per manifestazioni a carattere cittadino, nazionale ed internazionale secondo accordi e programmi annuali assunti d'intesa fra le parti;
 - Segnalare tempestivamente alla Direzione dell'Area Patrimonio Ambiente e Tutela del Paesaggio ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati;
 - Mettere a disposizione dell'Amministrazione Comunale l'impianto qualora la stessa ne ravvisi la necessità;
 - Rispondere civilmente e penalmente per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche a terzi;
 - Quanto stabilito nella convenzione stipulata con l'Amministrazione Comunale.
5. Il gestore sarà tenuto al pagamento di penali in caso di violazione della convenzione stipulata.

Art. 20

Il soggetto utente

1. Il soggetto utente è colui che utilizza l'impianto. E' tenuto a rispettare il presente regolamento

e ad utilizzare l'impianto sulla base delle modalità e dei tempi concordati. In particolare è tenuto ad adempiere agli stessi doveri prescritti nell'art. 11 del presente regolamento.

Art. 21

Uso pubblico sociale impianti

1. Per gli impianti in regime di gestione convenzionata affidata a soggetti terzi sarà garantito da parte dell'Amministrazione Comunale un uso pubblico-sociale in modo da assicurare la diffusione e l'incremento della pratica sportiva in Sardegna, in perfetta sintonia con i principi ispiratori della legge regionale 17.05.1999 n° 17.
2. Per uso pubblico-sociale dell'impianto si intende che sarà garantita da parte dell'Amministrazione Comunale o dal gestore una fruizione privilegiata a quelle fasce della popolazione quali gli adolescenti, i portatori di handicap, gli anziani, le associazioni del volontariato nel settore della protezione civile relativamente alle esercitazioni connesse.

Art. 22

Sub concessione

1. Al concessionario è fatto divieto di sub concedere, in tutto o in parte, a terzi gli impianti affidati in gestione dall'Amministrazione Comunale. La violazione di tale obbligo comporta la revoca immediata della concessione ottenuta.

Art. 23

Servizi accessori

1. E' fatto divieto, a chiunque, di istituire o gestire, all'interno degli impianti sportivi oggetto di concessione o negli spazi esterni di pertinenza, servizi di ristoro, bar,

rivendita di tabacchi, pubblicità o altri servizi, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, pena la revoca della concessione.

2. Il Concessionario in possesso delle autorizzazioni di cui al comma precedente può sub concedere l'esercizio dei servizi di cui sopra, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale delle generalità e dei requisiti dell'eventuale sub concessionario.
3. L'Amministrazione Comunale può, nei trenta giorni successivi alla comunicazione, manifestare il suo dissenso. In caso di accoglimento, il sub concessionario e il concessionario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.
4. I gestori ed il personale addetto ai servizi accessori devono essere muniti di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie prescritte dalla legge in materia.

Art. 24

Oneri di manutenzione straordinaria

1. Il soggetto gestore può provvedere a realizzare interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale che ne consente l'esecuzione in base alle disponibilità finanziarie dell'Ente, previa verifica della congruità dei prezzi.

CAPO V

Disposizioni generali

Art. 25

Sospensione della concessione e dell'affidamento in gestione a terzi

1. L'Amministrazione Comunale può disporre la sospensione temporanea delle concessioni d'uso ovvero della convenzione di gestione degli impianti sportivi qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi.
2. La sospensione è prevista inoltre quando si verificano condizioni tali da rendere gli impianti inagibili a insindacabile giudizio degli Uffici comunali competenti.
3. Per le sospensioni di cui ai precedenti commi, nulla è dovuto dal Comune di Guspini al Concessionario, se non la restituzione dei canoni o delle tariffe anticipatamente versate per l'utilizzo dell'impianto.

Art. 26

Revoca della concessione d'uso e dell'affidamento in gestione a terzi

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione o nella convenzione e/o di danni intenzionali o derivati da grave negligenza nell'uso degli impianti sportivi concessi, il Comune di Guspini può revocare la concessione ovvero la convenzione, fermo restando l'obbligo del concessionario ovvero del soggetto gestore al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese.
2. Il Comune revoca, previa diffida, le concessioni d'uso o in gestione, ovvero non le rilascia, ai concessionari o ai richiedenti che risultino: morosi nel pagamento delle tariffe d'uso previste dal presente regolamento; trasgressori delle norme del presente Regolamento; trasgressori di eventuali disposizioni integrative che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno emanare. La concessione ovvero la convenzione è revocata, a quei concessionari o soggetti gestori che utilizzano l'impianto per altre finalità che non siano quelle indicate nel presente regolamento e/o nei relativi atti di concessioni d'uso o di affidamento in gestione;
3. Il Comune di Guspini si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione ovvero la convenzione per motivi di pubblico interesse senza che nulla si possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Art. 27

Risarcimento danni

1. Il concessionario ovvero il gestore deve porre la massima diligenza per la conservazione dell'impianto, e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori, alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili, rimanendo stabilito che il mantenimento dell'ordine e della disciplina durante le manifestazioni, gare o allenamenti ecc. sono a carico degli organizzatori o comunque di chi ha richiesto l'uso dell'impianto.

Art. 28

Pubblicità sulla modalità d'uso degli impianti

1. Tutto ciò che concerne l'assegnazione, l'eventuale diniego, i tariffari, gli orari d'uso, le manifestazioni e le gare e quant'altro riguarda l'utilizzo degli impianti deve essere portato a conoscenza degli organismi interessati mediante affissione pubblica negli impianti sportivi comunali e negli altri spazi che il Comune utilizza per le pubbliche affissioni.

Art. 29

Disposizioni finali

1. Per quanto non contemplato dal presente regolamento, e quando sia ritenuto utile al miglior funzionamento degli impianti, l'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione Comunale allo Sport, attenendosi alle disposizioni di legge in materia, potrà emanare disposizioni attuative ed integrative di esso non in contrasto con il regolamento stesso dandone comunicazione agli organismi interessati.